



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VOLPI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI,
CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI,
STUCCHI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2015

Disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione e loro conformità ai principi costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce l'obbligo, per chiunque abbia nel suo ministero religioso il compito di predicare ai fedeli, di dichiarare il ripudio di princìpi e pratiche incompatibili con i valori fondamentali fissati in Costituzione. Siffatta disposizione appare di evidente necessità e utilità ed è addirittura ovvia nella sua formulazione. È evidente infatti che il diritto alla libertà religiosa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della Costituzione, deve comunque svolgersi nell'osservanza della legge italiana e in specie di quei princìpi costituzionali fondamentali, quali innanzitutto il ripudio della guerra - ancorché giustificata da motivazioni di carattere religioso - come strumento di offesa alla libertà di ogni comunità umana; l'eguaglianza di tutte le persone senza distinzione di sesso; il rispetto della integrità fisica di ciascun essere umano. Questi princìpi, che sono il fondamento di uno Stato democratico, e le ragioni stesse di una civile convivenza, devono essere pertanto condivisi da chiunque abbia il delicato e importante compito di rappresentare una figura di riferimento religioso capace di condizionare, per il suo ruolo, le masse dei fedeli.

La disciplina vuole avere carattere generale, ma si riferisce qui soltanto ai culti non disciplinati da intese, posto che per quelli oggetto di intesa occorre una revisione concordata. Inoltre, per le particolari caratteristiche del messaggio religioso di questi ultimi culti, il problema di predicazioni contrarie ai valori costituzionali non si è finora mai posto. Si è posto invece in diverse occasioni per culti non oggetto di intese. Si auspica anche per essi, in particolare per il

culto islamico, la conclusione di una intesa che possa disciplinare organicamente tutta la materia.

La pena prevista è analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966», il quale fa divieto, appunto con sanzione penale di pari entità a quella di cui all'articolo 1, comma 2, della presente proposta, di ogni propaganda di «idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» e della istigazione «a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», con ciò esprimendo un ripudio - consacrato dall'ordinamento internazionale - che costituisce la *ratio* ispiratrice della norma qui in commento.

La *ratio* della norma sta nel ripetuto coinvolgimento di diversi ministri di culto islamico in fatti connessi con il terrorismo islamista e comunque in predicazioni estremiste, incitanti alla commissione di reati. È intuitivo che sarebbe semplice approfittare della estrema difficoltà di verificare la commissione di reati, stante la impossibilità di disporre, da parte delle autorità preposte al controllo, di personale idoneo ad una adeguata comprensione della lingua araba; ciò potrebbe facilitare la trasmissione, durante la predicazione, di incitamenti alla partecipazione ad attività criminali e, più in generale, di incitamenti a intraprendere scelte incompatibili con i valori di pace, democrazia, tolleranza propri della nostra Costituzione.

Proprio questo concreto rischio ha indotto Stati democratici, ispirati a valori costituzio-

nali simili a quelli italiani, quali l'Austria, ad introdurre analoga disposizione e dunque l'obbligo di predicare nella lingua nazionale. Identica misura è stata proposta recentemente dal governo francese. Tale disposizione è stata altresì attuata in Paesi di orientamento islamico come l'Azerbaijan, anche per incoraggiare un atteggiamento religioso non condizionato da interferenze «estremiste» esterne. Si tratta dunque di una misura tecnica che ha in sommo grado la sicurezza dello Stato, valore questo rispetto al quale la possibilità di manifestare il culto pubblico recede, quantomeno laddove non venga toccato nei suoi elementi essenziali, e cioè nel culto vero e proprio (in altre parole, le preghiere e i gesti rituali). Si tratta invero non già di limitare la libera manifestazione del proprio credo nell'esercizio pubblico del culto, bensì di disciplinarne le modalità attuative con le quali si estrinsecano specifiche attività di spiegazione e interpretazione

dei testi sacri nonché di motivazione dei fedeli. Vero è poi che il diritto di libertà religiosa trova sicuramente limite, oltre che nel «buon costume», secondo il dettato costituzionale testuale, in ovvie esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, limite che è sempre stato storicamente considerato dai più vari ordinamenti. In fine, la predicazione in lingua italiana, pur nel doveroso rispetto della lingua araba per la preghiera religiosa, favorirebbe quel processo di integrazione che è strumento essenziale per un armonico sviluppo delle diverse comunità sul suolo della Repubblica italiana.

Con il presente disegno di legge si vuole infine prevedere l'adozione di un provvedimento attuativo volto a disciplinare le modalità per l'effettuazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, nonché l'attività di controllo da parte dell'amministrazione competente ai fini di un intervento rapido, efficace e tempestivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque svolga nel territorio dello Stato attività di predicazione durante l'esercizio pubblico di culti relativi a confessioni religiose con le quali non siano state stipulate intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ovvero attività di insegnamento in scuole o accademie o luoghi di cultura che siano a qualunque titolo espressione delle predette confessioni, deve, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, dichiarare: il proprio rifiuto a interpretazioni dei precetti religiosi o giuridici della propria fede che consentano come lecita la commissione di fatti previsti quali reati dalla legge italiana; di rispettare i diritti fondamentali della persona e delle formazioni sociali di cui ai principi fondamentali della Costituzione; di considerare crimini contro l'umanità azioni e guerre di natura religiosa, o comunque denominate; di ripudiare qualsiasi discriminazione fra uomo e donna; di condannare tutte le pratiche lesive della dignità della persona umana, in particolare la cosiddetta infibulazione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esercizio del culto in difetto della dichiarazione di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro. Nei confronti dello straniero si applica altresì la misura della espulsione dallo Stato, ai sensi dell'articolo 235 del codice penale. Nei confronti del cittadino si applica inoltre la sanzione della interdizione dai pubblici uffici da due a cinque anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il prefetto competente per territorio, appena ha notizia della violazione, dispone con ordi-

nanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto.

Art. 2.

1. È fatto obbligo per chiunque svolga attività di predicazione nei luoghi di culto islamico di utilizzare la lingua italiana.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di quanto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000 euro. Nei confronti dello straniero si applica altresì la misura dell'espulsione dallo Stato, ai sensi dell'articolo 235 del codice penale. Nel caso previsto dal comma 1, il prefetto competente per territorio, appena ha notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità per l'effettuazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1. Con il medesimo decreto è disciplinata l'attività di controllo del Ministero dell'interno per il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

